

REGOLAMENTO (CE) N. 2676/2000 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2000

recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone.
- (2) Il Consiglio ha esentato specificamente dal dazio antidumping le telecamere professionali elencate nell'allegato del regolamento suddetto («l'allegato»); si tratta di sistemi di telecamere professionali di alto livello che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telediffusione perché non possono essere utilizzati dalle società di produzione televisiva.
- (3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 2474/95⁽³⁾, il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).

(3) GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

- (4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 1952/97⁽⁴⁾, le aliquote del dazio antidumping definitivo per la Sony Corporation e la Ikegami Tsushinki in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»). Il Consiglio, inoltre, ha esentato specificamente dal dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali aggiungendoli all'elenco dell'allegato.
- (5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio ha modificato, con regolamento (CE) n. 193/1999⁽⁵⁾ e con regolamento (CE) n. 176/2000⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato determinati successori di sistemi di telecamere professionali, che sono quindi stati esentati dal dazio antidumping definitivo.
- (6) Nel settembre 2000, il Consiglio ha confermato, con regolamento (CE) n. 2042/2000⁽⁷⁾, il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 1015/94 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

B. INCHIESTA SUI NUOVI MODELLI DEI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedura

- (7) Il produttore esportatore giapponese Matsushita ha informato la Commissione che intendeva introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e ha chiesto che fossero aggiunti all'allegato, compresi gli accessori, in modo da esentarli dal dazio antidumping definitivo.
- (8) La Commissione ha quindi informato l'industria comunitaria e ha avviato un'inchiesta unicamente per determinare se i prodotti in esame rientrassero nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se la parte operativa del regolamento (CE) n. 1015/94 dovesse essere opportunamente modificata.

(4) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

(5) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.

(6) GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29.

(7) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38.